



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE
REG. GEN. N. 99

**“ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO REGIONALE DEI COMUNI CON
PRODOTTI DE.CO.”**

AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE
FRANCESCO EMILIO BORRELLI

APPROVATA ALL’UNANIMITA’
DALL’VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
NELLA SEDUTA DEL 19 MAGGIO 2021

RELATORI

FRANCESCO EMILIO BORRELLI
MAGGIORANZA

SALVATORE AVERSANO
MINORANZA





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

La Denominazione Comunale (De.Co. o De.C.O.) è adottata con deliberazione di un'amministrazione comunale che registra un dato di fatto: un prodotto, un piatto, un sapere, con i quali una Comunità si identifica. Sono dunque un atto politico, che fissa un valore, una carta di identità che il Sindaco, affiancato da un Comitato Tecnico Scientifico, rilascia dopo aver censito un passato, un presente ed immaginato uno sviluppo futuro.

Numerosi comuni, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo e delle potestà loro attribuite ai sensi del Testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000, hanno concepito tale denominazione come strumento di salvaguardia delle loro produzioni, ma anche come mezzo per promuovere all'esterno le specificità culturali e storiche del loro territorio. Attraverso l'istituzione della De.Co., si possono infatti conseguire importanti obiettivi socioeconomici, tra cui il rilancio delle produzioni locali legate all'agroalimentare, all'enogastronomia e all'artigianato, la promozione del territorio attraverso le sue specificità produttive, la salvaguardia del patrimonio storico e culturale.

Si può dunque affermare che la certificazione De.Co. rappresenti ad oggi uno dei principali strumenti attraverso cui le comunità locali possono tutelare le proprie tradizioni, innescando al tempo stesso processi di sviluppo territoriale ecosostenibile. Non si può non riconoscere, infatti, l'esistenza di un forte interesse alla conservazione di prodotti che fanno parte a tutti gli effetti della cultura popolare dei singoli territori.

La Denominazione Comunale rappresenta ad oggi uno dei principali strumenti attraverso cui le comunità locali possono tutelare le proprie tradizioni, innescando al tempo stesso processi di sviluppo territoriale ecosostenibile, con una serie di benefici per le aziende locali, i cittadini e l'intero territorio di riferimento:

a) Vantaggi per i cittadini

- ritrovato prestigio e senso civico e sociale d'appartenenza;
- uno strumento per riappropriarsi delle proprie tradizioni e costumi;
- importante indotto negli altri comparti produttivi (turistico-culturale, artigianato, commercio);
- aumento del livello di benessere.

b) Vantaggi per i produttori

- aumento delle capacità produttive ed economiche;
- sviluppo di economie di scala e di specializzazione;
- allargamento del mercato potenziale;





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo

- incentivi e agevolazioni pubbliche e private;
 - garanzie e certificazione dei prodotti e/o produzioni;
 - condizioni favorevoli di sopravvivenza.
- c) Vantaggi per il territorio
- opportunità legate ad uno sviluppo ecosostenibile;
 - conservazione e valorizzazione dell'intero sistema territoriale;
 - maggiore efficienza ed efficacia del sistema di governance pubblica;
 - apertura e scambi con l'esterno, che aumentano il livello socio-culturale e produttivo della popolazione.

In tale prospettiva, l'Ente regionale deve fare la propria parte, contribuendo attivamente alla tutela e alla valorizzazione delle tradizioni locali: la necessità di una specifica legislazione è legata principalmente all'esigenza di avere un quadro completo delle denominazioni comunali istituite in Campania, riconducendo ad unitarietà tutte le iniziative realizzate nei comuni del territorio, senza per questo intaccarne l'autonomia in materia. Lo strumento individuato per la realizzazione di tali fini è il Registro regionale dei comuni che possiedono prodotti con denominazione comunale di origine.

La presente proposta di legge, ispirata ad analoghe iniziative promosse da altre Regioni italiane (Liguria l.r. 11/2018) consta di 10 articoli.

Gli articoli 1 e 2 esplicitano le finalità della legge e le definizioni di prodotti De.Co., al fine di evitare ambiguità o confusioni.

Con l'articolo 3 viene istituito il Registro Regionale dei comuni con prodotti De.Co., all'interno del quale vengono iscritti i Comuni e i relativi prodotti che abbiano ottenuto la denominazione, nonché le aziende e tutte le forme associative, comitati, consorzi che effettuano le produzioni tradizionali. È previsto inoltre che la Regione proceda all'istituzione di un logo distintivo del Registro quale strumento di valorizzazione e identificazione dei prodotti tipici iscritti.

L'articolo 4 impegna la Giunta della Regione ad emanare l'apposito regolamento che definisca gli ambiti formali, i requisiti minimi ed in generale le disposizioni per l'iscrizione dei prodotti De.Co. al Registro.

All'articolo 5 vengono delineate le specifiche funzioni del Regolamento di iscrizione al Registro Regionale De.Co.. e dispone la nascita di un Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co..

Con l'articolo 6 la Regione si impegna a sostenere, anche economicamente, la valorizzazione e la promozione dei prodotti De.Co., nell'ambito della difesa delle pratiche legate al lavoro, alla coltivazione e alla lavorazione agricola e artigianale.

L'articolo 7 impegna la Giunta Regionale ad emanare il Regolamento entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge.






CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo

L'articolo 8 impegna la Giunta Regionale a trasmettere al Consiglio una relazione annuale sullo stato di attuazione e sugli effetti che ha avuto rispetto a quanto previsto dalla legge.

L'articolo 9 contiene la norma finanziaria e l'articolo 10 dispone l'entrata in vigore della legge.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Dall'attuazione della norma derivano oneri per Euro 150.000,00. In particolare, l'art. 6 prevede al comma 2 il sostegno, anche economico, da parte della Regione alle produzioni De.Co. iscritte nel Registro regionale per la visibilità e le azioni di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale.

Inoltre, al successivo comma 3, si prevede che la Regione promuova, anche attraverso contributi economici, iniziative di sostegno per le filiere che integrino e promuovano i prodotti De.Co.

Agli oneri complessivamente derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante prelevamento di euro 150.000,00 dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma della Missione 16, Programma 03, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021, 2022 e 2023.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo

INDICE

- Art. 1 *Finalità*
- Art. 2 *Definizioni*
- Art. 3 *Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.*
- Art. 4 *Regolamento di iscrizione*
- Art. 5 *Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co.*
- Art. 6 *Promozione dei prodotti De.Co.*
- Art. 7 *Regolamento*
- Art. 8 *Monitoraggio e valutazione*
- Art. 9 *Norma finanziaria*
- Art. 10 *Entrata in vigore*





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione valorizza l'istituzione delle denominazioni comunali (De.Co – De.C.O.), di seguito denominate “De.Co.”, quale strumento efficace per promuovere la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, della biodiversità, nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio.
2. Nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle Indicazioni Geografiche, e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale, dei comuni con prodotti De.Co., istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Non possono essere inclusi nel Registro Regionale De.Co. tutti i prodotti interessati da Indicazioni geografiche (DOP – IGP – STG); nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co., questa decade automaticamente.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo

Art. 2
(Definizioni)

“1. Ai sensi della presente legge si intende per:

- a) De.Co.: la Denominazione Comunale, deliberata dal Comune, tramite apposita delibera di giunta municipale e contrassegnata dal Sindaco, attesta il legame fortemente identitario di un prodotto con quel territorio comunale. La De.Co. non è intesa come marchio di qualità neppure come uno di certificazione, ma un primo livello di tutela;
- b) Prodotto De.Co.: un prodotto agroalimentare o gastronomico, artistico ed artigianale, una ricetta, ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca, caratteristica del territorio;
- c) Registro regionale De.Co.: è un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici al alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo Comune, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni tradizionali;
- d) Regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co.: costituisce il riferimento orientativo per i Comuni, al fine di realizzare percorsi e procedure omogenee nell'attribuzione delle De.Co. Rappresenta, inoltre, una guida per l'iscrizione dei Comuni e delle De.Co. al relativo Registro Regionale, sulla base di quanto disposto dal successivo articolo 3.”





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo

Art. 3

(Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.)

1. È istituito il “Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.”, di seguito denominato “Registro”, all'interno del quale vengono iscritti i Comuni e i relativi prodotti De.Co. che abbiano ottenuto la denominazione, nonché le aziende e tutte le forme associative, comitati, consorzi che effettuano le produzioni a denominazione comunale, con ogni notizia utile all'individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione e dell'estensione della zona di produzione, nonché dell'epoca nella quale la stessa risulta iniziata, ad opera di chi e da chi è proseguita.
2. Ferma restando la facoltà di riconoscere prodotti De.Co. da parte dei Comuni mediante apposita delibera di giunta municipale, la Regione procede all'istituzione di un logo distintivo del Registro quale strumento di valorizzazione e identificazione e ne mantiene la titolarità dell'uso.
3. I soggetti iscritti al Registro di cui al comma 1 possono esporre il logo distintivo e farne uso nella propria attività pubblicitaria, secondo le modalità stabilite dalla Regione con apposito atto.
4. Il Registro è tenuto dalla Giunta regionale.
5. La Giunta Regionale, con il regolamento di cui all'articolo 7, provvede a:
 - a) individuare la struttura amministrativa regionale interessata alla tenuta del Registro;
 - b) definire le sezioni e i campi informativi del Registro;
 - c) individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro;
 - d) definire le procedure di iscrizione al Registro e per l'aggiornamento dello stesso;
 - e) fornire forma grafica al logo del Registro e a stabilire le regole per la sua concessione;
 - f) definire le modalità di diffusione informativa del Registro.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo

Art. 4

(Regolamento di iscrizione)

1. La Regione, al fine di offrire orientamenti per tutti i comuni che intendano riconoscere prodotti De.Co. sul proprio territorio di competenza, provvede con deliberazione della Giunta regionale e previo parere della competente Commissione Consiliare, a emanare apposito regolamento.
2. Previa definizione di un sistema di armonizzazione, di raccordo automatico e di semplificazione con gli esistenti regolamenti comunali di istituzione dei prodotti De.Co., il regolamento di cui all'articolo 7:
 - a) definisce gli adempimenti formali per l'iscrizione dei prodotti De.Co. nel Registro regionale;
 - b) definisce i requisiti minimi ai fini dell'iscrizione dei prodotti al Registro;
 - c) definisce gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento dello stesso;
 - d) propone caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi dei prodotti De.Co.;
 - e) propone i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De. Co.
3. Il regolamento contiene le disposizioni per l'iscrizione di prodotti De.Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo

Art. 5

(Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co.)

1. La Regione, al fine di sostenere orientamenti per tutti i Comuni che hanno riconosciuto prodotti De.Co. sul proprio territorio di competenza, promuove l'istituzione di un Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co.
2. Nel regolamento di cui all'articolo 7 si definisce anche:
 - a) la sede del Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co.;
 - b) gli adempimenti formali per l'iscrizione dei Comuni nel Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co.;
 - c) gli obiettivi e le modalità di funzionamento;
 - d) gli strumenti indispensabili per incentivare la collaborazione tra i Comuni aderenti, nonché la cooperazione tra i Comuni e la Regione.
3. Il Coordinamento è aperto ad ogni Comune della Regione Campania che può farne parte sottoscrivendo per adesione il regolamento, ferma restando l'indipendenza e l'autonomia di ciascuna Amministrazione Comunale nel perseguimento delle proprie finalità regolamentari.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo

Art. 6

(Promozione dei prodotti De.Co.)

1. La Regione, nel perseguire le finalità della presente legge in combinato disposto con quelle espresse all'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 6 (Riconoscimento della dieta mediterranea) considera i prodotti De.Co., iscritti nel rispettivo Registro regionale, unitamente alle produzioni tradizionali e tipiche di qualità certificata, testimonianza del territorio campano da valorizzare attraverso le manifestazioni promozionali e la comunicazione organizzata della Regione.
2. La Regione assicura alle produzioni De.Co. iscritte nel rispettivo Registro regionale, sostegno, anche economico, visibilità e azione di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale dedicata.
3. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione promuove, anche attraverso contributi economici, iniziative di sostegno per le filiere che integrino e promuovano i prodotti De.Co.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo

Art. 7
(Regolamento)

1. La Regione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con deliberazione della Giunta Regionale e previo parere della competente Commissione Consiliare, a emanare apposito regolamento che disciplini quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 5; articolo 4, commi 2 e 3; articolo 5, comma 2 della presente legge.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo

Art. 8

(Monitoraggio e valutazione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale all'agricoltura, trasmette al Consiglio Regionale della Campania, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente le seguenti informazioni:

- a) le delibere di cui all'articolo 3, comma 2;
- b) la valutazione sulla coerenza dei predetti provvedimenti rispetto a quanto previsto dalla legge e dal regolamento di cui all'articolo 3;
- c) gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse nell'attuazione della legge.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo

Art. 9
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante prelevamento di euro 150.000,00 dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma della Missione 16, Programma 03, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021, 2022 e 2023.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

IL PRESIDENTE VIII COMMISSIONE
Francesco Emilio Borrelli

